

CAMERA DEI DEPUTATI N. 932

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, GAETANO COLUCCI, SERVELLO, BERSELLI,
PARIGI, VALENSISE, ANEDDA**

Modifiche agli articoli 1, 2 e 13 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione delle norme contenute nel titolo I della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernenti norme un materia di collocamento ordinario e segnatamente il comma 3 dell'articolo 1 ed il comma 2 dell'articolo 2, hanno generato gravi disagi in molte popolazioni interessate. La facoltà lasciata al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine di espletare, anche temporaneamente, compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento, non può rimanere tale.

Il riordino del collocamento ordinario attraverso le sezioni circoscrizionali per l'impiego non può essere causa di ulteriore disagio per intere popolazioni che già tanto sono afflitte dalle tristi condizioni in cui versa l'agricoltura.

Si ritiene perciò che le norme contenute nel comma 3 dell'articolo 1 e nel

comma 2 dell'articolo 2 debbano essere sottratte alla discrezionalità, prevedendo, invece, la istituzione di sezioni decentrate e di recapiti periodici proprio al fine di rispondere alla duplice esigenza, di razionalizzare il servizio ed alleviare i disagi.

Inoltre, i proponenti ritengono di dover proporre un comma aggiuntivo all'articolo 13, che attualmente prevede il computo del periodo trascorso nel servizio di leva ai fini della anzianità di iscrizione per la formazione della graduatoria delle liste di collocamento per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare mentre è iscritto nelle liste stesse. Il comma aggiuntivo riguarda analoga agevolazione, per il computo del periodo di maternità, che si chiede venga computato il doppio.

Si tratta, ad avviso dei proponenti, di modifiche ed integrazioni logiche e doverose e pertanto si chiede la pronta approvazione di questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del comma 5, istituisce recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento ».

ART. 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente: « La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, istituisce, nell'ambito delle circoscrizioni, sezioni decentrate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 ».

ART. 3.

1. All'articolo 13 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Il periodo di maternità della lavoratrice iscritta nelle liste stesse è computato il doppio nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle liste di collocamento ».